



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 13 DEL 20/01/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA CRISTO RE E SUL PERCORSO CICLABILE "CICLOVIA VENEZIA TRIESTE" IN OCCASIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO AGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PONTE SU SR43 VIA ADRIATICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Cisto Re è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, esclusa dalla delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Considerato

- che il 19/01/2026 in esito di un sinistro stradale è stata danneggiata la struttura del ponte sul fiume Sile in corrispondenza della sopraelevazione su via Cristo Re civico 10B, e che nell'immediatezza dell'evento, a titolo precauzionale in attesa di una valutazione completa sulla sicurezza è stata interdetta la circolazione su via Adriatico SR 43;
- che la citata via Cristo Re sarà interessata dalla cantierizzazione indispensabile ai lavori di risanamento e ripristino degli elementi strutturali del ponte sul fiume Sile e che, a tutela della pubblica incolumità, si rende necessario procedere **alla chiusura al traffico veicolare di Via Cristo Re**, strada sottostante il ponte danneggiato, al fine di consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino strutturale;
- la possibilità, in via straordinaria e temporanea, di consentire ai soli residenti l'utilizzo del percorso **ciclopedonale** adiacente per raggiungere le proprie abitazioni;
- che l'accesso al tronco stradale di via Cristo Re a sud del civico 10B interdetto dalla cantierizzazione descritta al punto precedente risulta accessibile attraverso il tratto di percorso ciclopedonale "ciclovie Venezia Trieste" con accesso da via Adriatico in prossimità dell'intersezione con via Parco Rimembranza;

Visto

- la necessità di riaprire al libero transito la viabilità di via Adriatico SR43;
- gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.);

Ritenuto

- di dover garantire comunque l'accesso alle abitazioni ai residenti della zona;
- di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

O R D I N A

1. È disposta la **chiusura al traffico veicolare di Via Cristo Re** nel tratto a sud del civico 10B - ponte della SR43 Via Adriatico, eccetto frontisti, residenti, autorizzati e mezzi di soccorso, con decorrenza immediata e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. In via eccezionale e temporanea, ai soli frontisti residenti ed autorizzati della zona interdetta individuata al punto precedente è **consentito il transito sul percorso ciclopedonale** parallelo, utilizzabile per il raggiungimento delle abitazioni.

Sul medesimo percorso viene imposto:

- a. **limite massimo di velocità pari a 30 km/h;**
 - b. transito consentito esclusivamente ai veicoli con massa complessiva **non superiore a 3,5 tonnellate;**
 - c. obbligo di moderare la velocità e adottare estrema prudenza in considerazione della natura del fondo stradale, costituito da materiale instabile.
3. Nell'immissione su via Adriatico SR43, i veicoli autorizzati in forza delle disposizioni di cui ai punti precedenti dovranno rispettare:
- a. l'obbligo di **fermarsi e dare precedenza** a sinistra e destra;
 - b. l'obbligo di **svolta a destra**.
4. La presente ordinanza ha effetto **fino al completamento dei lavori di ripristino** del ponte SR43 – Via Adriatico e comunque fino a nuova disposizione.
5. Considerato che il percorso ciclopeditonale, **di proprietà di Veneto Strade S.p.A.**, presenta un fondo in materiale instabile non progettato per sostenere un transito veicolare frequente; e considerato altresì che la **manutenzione ordinaria** del medesimo tratto ciclopeditonale è **in carico al Comune di Jesolo**, si prevede la possibilità di **danneggiamento dell'infrastruttura** conseguente all'uso non preventivato da parte dei veicoli autorizzati.

Si dispone quanto segue:

- a. Al termine del periodo emergenziale, il percorso ciclopeditonale dovrà essere **ripristinato alle condizioni preesistenti (ex ante)** qualora vengano rilevati danneggiamenti causati dal transito veicolare temporaneamente autorizzato ai residenti.
- b. Il ripristino dovrà essere eseguito **a cura e spese dell'impresa proprietaria del mezzo pesante** che ha provocato l'incidente responsabile del danneggiamento del ponte SR43 – Via Adriatico e, conseguentemente, dell'adozione della presente ordinanza d'urgenza.
- c. Il percorso ciclopeditonale dovrà essere oggetto di **verifica mensile** da parte dell'impresa di cui al punto precedente, congiuntamente all'Ufficio Tecnico comunale, al fine di monitorare eventuali cedimenti, deformazioni o altre criticità derivanti dal transito consentito ai residenti.
- d. L'impresa responsabile sarà formalmente individuata tramite gli atti dell'incidente e sarà **obbligata a intervenire tempestivamente** per l'esecuzione del ripristino, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ogni precedente disposizione in contrasto o incompatibile con quanto stabilito nel presente provvedimento è da ritenersi sospesa per tutta la durata della sua efficacia.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.